

**Depositata nella cancelleria del
Tribunale di Sorveglianza di Torino**
da _____

ISTANZA DI RIABILITAZIONE

Torino, _____

Al Tribunale di Sorveglianza di Torino

Il /la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ prov. _____ il _____

Residente in _____ Via _____

Domiciliato in _____ Via _____

Codice Fiscale _____

Dichiara o elegge domicilio (a pena di inammissibilità dell'istanza ex art. 677 comma 2 bis c.p.p.) in

_____ prov. _____ Via _____

Chiede la riabilitazione

ai sensi degli artt. 178 e seg. C.p. e 683 c.p.p., in relazione alle seguenti sentenze:

➤ Tutte le condanne presenti nel casellario giudiziale (***barrare nel caso non si conoscano gli estremi dei provvedimenti***)

- Sentenza _____
- Decreto penale _____
- Decreto penale _____
- Decreto penale _____
- Decreto penale _____

Allega la seguente documentazione:

- 1) Documentazione riguardante il pagamento delle spese di giustizia e/o di mantenimento in carcere (se in possesso)

- 2) Documentazione riguardante il pagamento delle eventuali pene pecuniarie (se in possesso)

3) Documentazione riguardante il risarcimento del danno provocato:

- Dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatta, accompagnata da copia del documento di identità della persona offesa
- Nel caso la persona offesa o gli eredi rifiutino il risarcimento o non siano rintracciabili, documentazione degli aventi diritto o dei tentativi effettuati per rintracciarli
- Documentazione comprovante condizioni personali o economiche disagiate, nel caso impediscano, anche parzialmente, il risarcimento o l'attività riparatoria

4) Documentazione riguardante la buona condotta (*se residente o domiciliato all'estero*)

5) Eventuale altra documentazione ritenuta utile per l'accoglimento della presente istanza

Con osservanza

Torino, _____

Firma

Art. 179 cod. pen. Condizioni per la riabilitazione

1. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta [c.p. [171](#)], e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
2. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'[articolo 99](#).
3. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [c.p. [102](#), [103](#)], professionali [c.p. [105](#)] o per tendenza [c.p. [108](#)] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato [c.p.p. [678](#)] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [c.p. [216](#)].
4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'[articolo 163](#), primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'[articolo 163](#), la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
6. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
 - 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza [c.p. [199](#)], tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [c.p. [235](#)] ovvero di confisca [c.p. [240](#)], e il provvedimento non sia stato revocato;
 - 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. [185](#)], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
7. La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.